



STATUTO

CENTRO DANZA/COMPAGNIA FRANCESCA SELVA APS

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, denominato "Codice del Terzo settore", e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: CENTRO DANZA/COMPAGNIA FRANCESCA SELVA APS, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di SIENA e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2 **(Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) realizzazione di corsi di danza mirati non soltanto alla conoscenza tecnica ma anche allo studio del contesto storico in cui i vari stili si sono sviluppati;
- b) realizzazione di percorsi preparatori allo studio della danza e di altre attività ludico motorie ad essa collegata (movimento armonico, pilates, yoga);
- c) realizzazione di spettacoli di danza e di teatro-danza collegati anche a interventi multidisciplinari inseriti in contesti convenzionali (teatri e rassegne specifiche) e meno convenzionali (musei, residenza storiche,

Handwritten signature and initials.



aree urbane, centri commerciali, aree di interesse paesaggistico e turistico);

- d) promuovere la cultura della danza con particolare riguardo alle aree periferiche sia urbane che extra-urbane e favorire lo scambio di idee e di informazioni, dibattiti, ricerche e pubblicazioni;
- e) promuovere, anche mediante l'adesione ai social media la circolazione delle attività istituzionali, realizzare libri, periodici, opuscoli, partecipare a trasmissioni televisive allo scopo di promuovere e diffondere le finalità dell'Associazione;
- f) organizzare, gestire e partecipare a mostre, dibattiti, concorsi e convegni ed altre iniziative;
- g) promuovere incontri e seminari con la cittadinanza nell'obiettivo di intercettare un nuovo pubblico consapevole e critico attraverso percorsi guidati sulla lettura di uno spettacolo di danza;
- h) promuovere la danza creando occasioni di incontro tra pubblici di generazioni diverse e allargando la partecipazione attraverso promozioni speciali ed ingressi liberi alle fasce economicamente più svantaggiate;
- i) promuovere progetti attraverso il linguaggio della danza mirati all'integrazione sociale e a combattere l'emarginazione ed ogni forma di razzismo;
- j) promuovere progetti dove il linguaggio della danza possa favorire una maggiore consapevolezza psico-fisica della propria persona e quindi contribuire a combattere il disagio mentale in soggetti diversamente abili;
- k) promuovere iniziative, spettacoli, laboratori ed altri eventi a carattere aggregativo, culturale e di promozione sociale e favorire la relazione con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando eventi e scambi di approfondimento e di conoscenza;
- l) attuare ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità dell'Associazione in coerenza con lo stato giuridico della stessa, compresa la collaborazione con enti pubblici e privati, la partecipazione a bandi per l'assegnazione di fondi finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi statutari e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

LA
M

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività associative con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare e votare in Assemblea.



Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo e ratificati in Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato).



ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può ricevere solo una delega.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo anche elettronico risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole del 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati intervenuti in Assemblea.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Segretario con il compito di curare la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, e un Tesoriere, con il compito di curare gli aspetti finanziari e amministrativi delle attività svolte dall'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.



[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Consiglio direttivo può inoltre nominare, fra i suoi membri, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.



[Handwritten signature]

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, in periodi non festivi o di ferie estive e con un preavviso di dieci giorni.

ART. 16 (Volontari e Lavoratori)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Handwritten signature and initials in blue ink, located on the right margin of the page.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

W

ART. 18

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



REGISTRATO A SIENA IL 01/09/2022
AL N. 1444 MOD 3
VERSATI € ATO ESE NTC

in p. n. L. COMPLETAR
Marchi Velenie

W

PRESENTE
FRANCESCO ALIVE
78



APS Compagnia Francesca Selva

011/5031670033 Via Montana, 61 51100 (PT) info@compagniafrancescaselva.it
Tel/Fax 011/5031671352/63
www.compagniafrancescaselva.it

Sienna 26 agosto 2022

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 26 agosto 2022 alle ore 10.30 in via Montana 61 a Siena è riunita l'assemblea straordinaria convocata mediante invio per email agli associati con notifica di lettura in quanto il periodo di chiusura della sede per ferie non rendeva utile la sola affissione in bacheca. All'ordine del giorno la lettura dello statuto che ha visto la necessità di apportare alcune modifiche segnalate dalla richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio Comunale Terzo Settore. Dopo nomina con voti di segretario del consigliere Valassina Marcello, il Presidente dichiara legale il numero degli associati presenti essendo pari ad 1/10 degli iscritti oltre al Consiglio Direttivo.

L'urgenza della convocazione dell'assemblea, spiega il Presidente Francesca Selva, è dovuta alla tardiva apertura della cassetta di posta certificata dell'associazione. Dopo alcune chiamate è stata comunicata agli uffici competenti la nostra buona fede nel pensare che la tempistica segnalata venisse calcolata dal momento della apertura della mail in questione. Allertati dall'urgenza di rispondere alla richiesta di integrazione, la Presidente ed il Consigliere Valassina, qui in qualità anche di segretario, hanno cercato di mettersi immediatamente in contatto con lo Studio Gianneo, che aveva curato a suo tempo la stesura dello Statuto, e con l'organizzazione Cescvot, ente di riferimento regionale del Terzo Settore. Entrambi gli uffici sono risultati chiusi per il periodo estivo. Con la riapertura il 21 agosto il consigliere Valassina ha immediatamente preso contatto con la sede territoriale Cescvot a Siena a cui ha inviato copia dello Statuto precedente e le relative osservazioni ed integrazioni. Dopo visione dello Statuto e della richiesta di integrazione, lo Statuto con le opportune correzioni e revisioni effettuate dal funzionario della sede Cescvot territoriale viene ora letto in sede e quindi verrà presentato all'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate.

Alle ore 11.30, dopo lettura dello Statuto con le relative integrazioni suggerite dal funzionario Cescvot della sede territoriale di Siena e dopo approvazione unanime dello stesso, l'assemblea viene sciolta non essendoci altro da discutere.

Il Presidente

Francesca Selva

Il Segretario

Marcello Valassina

Associati Presenti:

Danielle Jauffret

Jauffret
Danielle

Claudia Mazziotti

Mazziotti
Claudia

Andreas Ziegler

Ziegler
Andreas

Antonietta De Libertis

De Libertis
Antonietta

Manuela Antonacci

Antonacci
Manuela

Elettra Paresi

Paresi
Elettra

Simona Espositi

Espositi
Simona



Marcello Valassina
Francesca Selva

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSI UT SIENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1444
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 26/08/2022 REGISTRATO IL 01/09/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001444

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: SLVFNC60D65H501R SELVA FRANCESCA
ID. TELEMATICO: TZ922L001444000UC

ATTO ESSENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92031570531

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
REGISTRAZIONE STATUTO E VERBALE ALLEGATO

